

Proc. 925



IL TRIBUNALE DI VIGEVANO

SEZIONE CIVILE

in persona dei signori magistrati:

- dott.ssa Anna Maria Peschiera Presidente
- dott. Jacopo Blandini giudice
- dott. ssa Maria Rita Cordova giudice rel.

IL CASO.it

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 lf.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 5.08.2009 e notificato il 1.10.2009

DA

Banca [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] come da delega a margine del ricorso depositato il 5.08.2009, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano - [redacted]

- RICORRENTE -

CONTRO

Fallimento [redacted] in persona del Curatore dott. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] come da delega a margine della memoria difensiva depositata il 13.11.2009, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vigevano - [redacted]

- RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con domanda depositata in data 23.04.2009 la Banca [REDACTED] (di seguito, per brevità, [REDACTED]) chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento [REDACTED] per l'importo complessivo di € 298.009,27 in via chirografaria, per saldo a debito del conto corrente n. 17456 e interessi, nonché per residuo finanziamento n. 0535912 ed interessi.

In sede di verifica dei crediti il giudice delegato escludeva il credito in quanto "la documentazione prodotta è priva di data certa anteriore alla dichiarazione di Fallimento"; inoltre rilevava l'inidoneità della documentazione prodotta, sotto diversi profili, a comprovare l'ammontare del credito.

Con ricorso ex art. 98 lf depositato il 5.08.2009 e notificato il 1.10.2009, [REDACTED] proponeva opposizione allo stato passivo insistendo per l'ammissione del proprio credito; evidenziava che la prova della data certa poteva essere desunta dai documenti contabili prodotti dalla Banca durante lo svolgimento del rapporto e dagli estratti autentici dal Libro Giornale del 22.07.2009. Contestava inoltre la fondatezza di tutti gli ulteriori motivi che avevano portato all'esclusione del credito.

IL CASO.it

Costituitosi in giudizio, il fallimento [REDACTED] contestava integralmente le argomentazioni della ricorrente e insistendo sugli originali motivi di esclusione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Sentite le parti all'udienza del 25.11.2009, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.

L'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED] è infondata e come tale deve essere respinta.

La documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a fornire la prova della data certa dei contratti sottoscritti da [REDACTED], oggetto di contestazione. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17691 del 02/09/2004 "In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l'eccezione dell'assenza di data certa nella scrittura privata contestata").

Né la banca attraverso l'ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione allo stato passivo, ad integrazione di quella depositata in sede di domanda di ammissione al passivo, è riuscita a superare l'eccezione mossa dal Fallimento. Esaminati i predetti documenti, il Collegio ribadisce la mancanza di prova della data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento con riferimento sia al contratto di conto corrente sia al contratto di finanziamento posti a fondamento del credito azionato dalla [REDACTED]

IL CASO.it

È infatti insufficiente a tale scopo la produzione degli estratti conto, peraltro avvenuta nel caso di specie non in modo completo, in quanto trattasi di documenti formati dalla stessa banca e pertanto inidonei a fornire la prova certa della data delle scritture private cui si riferiscono (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 01/04/2009 *"In sede di accertamento dello stato passivo nell'amministrazione straordinaria, ai fini della decisione circa l'opponibilità alla procedura di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, allorchè sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati, in forma esemplificativa e non tassativa, nell'art. 2704, primo comma, cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), è compito del giudice di merito valutare caso per caso la sussistenza e l'idoneità del fatto equipollente a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità"*).

Ancora non valgono a conferire data certa le certificazioni notarili del libro giornale datate 22.07.2009 prodotte dalla [REDACTED] sub. docc. 6-7. Sul punto si deve evidenziare che la vidimazione da parte di pubblico ufficiale attestante la regolarità dei libri stessi, è idonea a conferire data certa alla scrittura privata solo se è anteriore alla data di dichiarazione di fallimento, che invece risale nel caso di specie al 2.03.2009 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 27/01/1993 *"Il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a tutela di un autonomo interesse collegato alla procedura concorsuale, la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art. 2704 cod. civ., per la cui osservanza - quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da*

parte del giudice, il ricorso di altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento all'evento suddetto - è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata; requisiti, questi, non riscontrabili in caso di semplice annotazione della scrittura in libri contabili alla cui tenuta tale soggetto sia obbligato per legge, salvo che di essi vi sia stata vidimazione da parte di pubblico ufficiale, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, attestante la regolarità dei libri stessi").

Il rigetto del ricorso in ordine al profilo evidenziato assorbe l'esame degli ulteriori e contestati motivi di esclusione del credito.

IL CASO.it

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'opposizione allo stato passivo presentata da [redacted] deve essere respinta per mancanza di prova.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Vigevano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento [redacted] che si liquidano in complessive € [redacted] di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, € [redacted] per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vigevano il 9 febbraio 2010.

Il Presidente

(dott.ssa Anna Maria Peschiera)

Il Giudice estensore

(dott.ssa Mariagrazia Cordova)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vigevano, oggi 16 FEB. 2010



Il Cancelliere CI
Eugenio Vetter Malaspina
Roberto Lupatolo

E' copia conforme all'originale
Vigevano, 16 FEB. 2010
L'Operatore Amministrativo
Sara Fontana